
L'articolo 14, comma 2, del D. Lgs n. 188/2008 prevede che annualmente, **entro il 31 marzo**, i produttori di pile ed accumulatori iscritti al Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti da pile ed accumulatori comunichino alle Camere di Commercio i dati relativi alle quantità immesse sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia.

L'allegato 1 al citato decreto specifica che le informazioni sono fornite **per via telematica** e riguardano il numero ed il peso effettivo delle pile ed accumulatori immessi sul mercato nell'anno solare precedente.

La presentazione della comunicazione annuale **non comporta il pagamento di alcun diritto di segreteria.**

L'accesso alla procedura informatica avviene, con dispositivo di firma digitale intestato al legale rappresentante o al soggetto da questi delegato, dal sito www.impresa.gov.it

In caso di mancata o incompleta comunicazione nel termine sopra indicato da parte del produttore dei dati concernenti le quantità immesse sul mercato è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.

Ultima modifica

Mar, 19/03/2013 - 15:11

